

COMUNE DI NIARDO

CAP. 25050

Provincia di Brescia - TEL 0364/330123 - FAX 0364/330254

E-MAIL: info@comune.niardo.bs.it



ORDINANZA N. 12 del 8 maggio 2012

O G G E T T O: Obblighi per proprietari e detentori di cani nel Comune di Niardo

IL SINDACO

- **Ritenuto** opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, in determinate circostanze, anche da apposita museruola;
 - **Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
 - **Preso atto** delle lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini;
 - **Dato atto** che esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla non curanza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;
 - **Ritenuto** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
 - **Vista** la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
 - **Vista** la legge regionale 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"
 - **In applicazione** delle norme previste dall'Ordinanza 03 Marzo 2009 del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali che prevede quanto segue:
 1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
 3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
- **Visto** il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
 - **Vista** la legge 689/1981;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

Art. 1 CUSTODIA DEI CANI

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno agli altri animali o cittadini, in particolare:

i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

Art. 2 ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA

Il proprietario, il possessore o il detentore anche temporaneo è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita.

In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al punto precedente.

Il proprietario, il possessore, il detentore, è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dall'evento.

La scomparsa, per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore, entro 7 giorni all'ASL territorialmente competente o alla polizia locale del comune ove è avvenuto l'evento.

Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione ad una struttura ASL, anche diversa da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al più presto alla struttura stessa o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.

Art. 3 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti e depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.

Art. 4 CONDOTTA DEI CANI

a) I proprietari ed i detentori di cani devono utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni.

b) I proprietari ed i detentori di cani devono portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

c) L'applicazione della museruola è comunque obbligatoria per tutti i cani, con esclusione di quelli di piccola taglia, nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni, o comunque di eventi che vedano la presenza di numerose persone.

d) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici Comunali aperti al pubblico e nei cimiteri.

Art. 5 SANZIONI

La violazione agli articoli 1/2/3/4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;

Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto della presente ordinanza, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all'art. 3).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, ecc.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Sindaco
Ing. Sacristani Carlo

